

Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni

CIRCOLARE n. 3 dell' 19 marzo 2008

Linee di indirizzo in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni in attuazione delle modifiche apportate all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 dall'art. 3 comma 79 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella circolare in esame:

1. individua la finalità della legge finanziaria 2008 nel superamento radicale e definitivo del lavoro precario nel settore pubblico e nell'evitare il rischio di un suo rigenerarsi a causa di un utilizzo improprio ed ingiustificato delle forme contrattuali flessibili;
2. ribadisce la permanenza del limite di spesa, sancito dall'art. 1 comma 187 della finanziaria 2006, per contratti a tempo determinato e co.co.co., ridotto al 35% della spesa sostenuta nel 2003;
3. afferma il principio di carattere generale sotteso all'art. 36 del D.Lgs. 165/01 che riafferma il modello standard del rapporto di lavoro a tempo indeterminato circoscrivendo il ricorso alle forme flessibili ad ipotesi residuali che sono rigidamente circostanziate;
4. individua le fattispecie escluse dalle nuove limitazioni in quanto compatibili con il tempo indeterminato:
 - tempo parziale
 - telelavoro
5. esclude, altresì, l'applicazione dell'art. 36:
 - alla disciplina del lavoro autonomo, in relazione alla quale ribadisce la separata collocazione nell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/01;
 - ai contratti di formazione e lavoro di cui le p.a. possono, quindi, avvalersi compatibilmente con il regime assunzionale vigente e con una corretta programmazione delle risorse necessarie alla conversione del rapporto a tempo indeterminato. Qualora la conversione non possa essere garantita non potranno essere attivati tali contratti;
 - al contratto di somministrazione a tempo determinato. Il Governo ha accolto l'interpretazione del Senato, inserita nell'ordine del giorno del 27.2.2008, secondo cui l'art. 36 è applicabile ai soli contratti di lavoro alle dirette dipendenze delle p.a. e quindi non applicabile ai contratti di servizio finalizzati alla somministrazione a tempo determinato.
6. per quanto concerne il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, è prevista, salve le deroghe, la durata limitata a tre mesi. Rimane ferma la clausola generale di cui al D.Lgs. 368/01 circa le "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" che possono determinare il ricorso a tempo determinato. In particolare:
 - la proroga è ammessa fino al raggiungimento del limite massimo dei tre mesi;
 - il rinnovo si configura come stipula di contratto a termine per lo svolgimento di una prestazione *identica* a quella oggetto del precedente contratto. La

prestazione si considera identica quando l'assunzione avviene sulla base della medesima graduatoria concorsuale e, conseguentemente, le p.a. alla conclusione del contratto dovranno scorrere la graduatoria o avviare una nuova procedura concorsuale. Nel caso di procedure concorsuali diverse si ha stipula di un contratto ex novo, e quindi non precluso, in ossequio del principio costituzionale del libero accesso ai pubblici uffici di cui all'art. 51 Cost;

- rimangono fuori dalla disciplina dell'art. 36 tutti i rapporti sorti anteriormente al 1.01.2008 e fino alla scadenza del contratto;
 - rimangono, altresì, fuori dalla disciplina dell'art. 36 e dal D.Lgs. 368/01 tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato per cui si applicano le disposizioni speciali in materia di stabilizzazione;
7. è, inoltre, previsto il ricorso al tempo determinato, per periodi anche superiori a tre mesi, per esigenze stagionali per la durata dell'attività lavorativa connessa all'esigenza dell'amministrazione. Tali esigenze non si identificano evidentemente con quelle relative al settore dell'agricoltura, ma devono essere ricondotte a "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzatorio o sostitutivo" che determinano picchi lavorativi in determinati momenti dell'anno. Trattasi di un fabbisogno temporaneo superiore alla norma, espressione di un'attività tipica degli enti che *dovrebbero* individuare, con atto formale, un elenco delle attività lavorative caratterizzate dalla stagionalità affinché le assunzioni siano adeguatamente e coerentemente previste nella programmazione del fabbisogno;
8. Per quanto riguarda le deroghe connesse con la tipologia dell'incarico afferma che rimangono esclusi dall'art. 36 comma 1:
- gli incarichi conferiti ai sensi del comma 7 (uffici diretta collaborazione del Ministro, uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, incarichi dirigenziali, preposizione a organi di direzione, consultivi e di controllo) in quanto si tratta di contratti che nascono intuitu personae o tenuto conto del contingente limitato appositamente assegnato in virtù di un rapporto fiduciario per i quali si esclude la precarietà del rapporto e possibili aspettative di stabilizzazione;
 - gli incarichi per attività per le quali l'utilizzo di rapporti di lavoro flessibile rappresenta lo strumento più appropriato ed efficiente per lo svolgimento delle stesse in ragione del loro carattere temporaneo, mutevole e soggetto a continuo aggiornamento. Trattasi di attività che non corrispondono ad un bisogno permanente dell'ente, ma a progetti ben. E' comunque fatta salva la necessità per il conferimento di tali incarichi di ricorrere alle procedure ad evidenza pubblica.
- Il comma 11 prevede, pertanto, che :
- le p.a. possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi unione europea o fondo aree sottoutilizzate. In tali fattispecie rientrano le ipotesi che prevedono un cofinanziamento da parte delle p.a. o i casi in cui il finanziamento esterno giunga attraverso l'intermediazione di un soggetto pubblico quale la regione.
 - le università possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile, intesi secondo il regime ordinario dei contratti a tempo determinato, anche per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dell'FFO. Ritiene, infine, che gli atenei, al fine di rendere trasparente l'utilizzo dei finanziamenti anche in connessione al ricorso di tipologie di lavoro flessibile, debbano prevedere, in relazione ad ogni progetto, un elenco analitico del personale utilizzato, della tipologia del rapporto, della durata, del

trattamento economico corrisposto, nonché dei compiti assegnati con chiara evidenziazione del loro nesso con gli obiettivi del progetto.